



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica
Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
già Direzione generale della ricerca - Ufficio III*

**DECRETO DIRETTORIALE DEL 1° AGOSTO 2023, N. 1236 - PROCEDURA
COMPETITIVA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA
FONDAMENTALE, A VALERE SUL FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA 2022 – 2023
(BANDO FIS 2)**

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

**Articolo 1
Oggetto**

1. Il presente Disciplinare regola i rapporti tra il MUR e i Soggetti beneficiari, nonché i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dei progetti di ricerca, a valere sul Fondo italiano per la Scienza 2022 – 2023 (Bando FIS 2).

**Articolo 2
Termini di attuazione del progetto, durata e importo del finanziamento**

1. I progetti hanno una durata massima di 3 anni. Ai sensi del Decreto Direttoriale 64 del 23 gennaio 2025, le attività progettuali possono essere avviate non oltre il 210° giorno dalla data di avvio ufficiale dei progetti fissata, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Bando FIS 2, al 90° giorno successivo all'emanazione del presente decreto di ammissione a finanziamento pubblicato sul sito Istituzionale del MUR <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/programmi-di-finanziamento/fis/fis-2> e sulla Piattaforma dedicata al seguente link <https://fis-submission.mur.gov.it/Bando-fis-2/> di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante.

2. Le attività progettuali dovranno concludersi entro il termine previsto nella proposta progettuale e, comunque, non oltre i 3 anni a partire dalla data di avvio delle attività.

3. L'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe, non superiori a 3 mesi, determinate da cause di forza maggiore ed approvate dal MUR (articolo 18, comma 1, punto v. dell'Avviso) determinano la revoca del contributo riconosciuto.

**Articolo 3
Obblighi del Soggetto beneficiario**

1. Il Soggetto beneficiario si obbliga:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Decreto Direttoriale del 1° agosto 2023, n. 1236;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso, ivi incluso il presente disciplinare, tutta la documentazione e le informazioni richieste;

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

- c) ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dal soggetto finanziatore, le attività previste si avviino e si concludano entro i termini stabiliti dal precedente articolo 2 comma 2.
- d) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del *PI*, in conformità con la domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal MUR, secondo quanto stabilito agli artt. 16 e 17 dell'Avviso.
- e) a garantire l'impegno orario del *PI* nelle attività di ricerca per una quota non può essere inferiore al 50% nell'ambito dello schema *Starting Grant*, 40% nell'ambito dello schema *Consolidator Grant* e 30% nell'ambito dello schema *Advanced Grant* della durata temporale del progetto;
- f) a garantire l'impegno temporale del *PI* nello svolgimento delle attività di gestione e coordinamento del gruppo di ricerca che non inferiore, per ciascun schema di finanziamento, al 5% alla durata temporale del progetto.
- g) a conservare la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti), per un periodo di almeno 5 anni dalla data di chiusura della dichiarazione dei controlli di *audit*.
- h) a rendere noto in tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici inerenti ai progetti proposti nell'ambito della presente procedura di finanziamento, di avere beneficiato dei fondi relativi all' **Avviso 2022 – 2023 (FIS 2)** secondo le indicazioni fornite dalle apposite *Linee guida di informazione e comunicazione* rilasciate dal MUR;
- i) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal MUR.
- j) a facilitare le verifiche da parte del MUR che verranno effettuate anche attraverso controlli *in loco* presso i Soggetti destinatari dei finanziamenti.
- k) a garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti.
- l) Assicurare l'associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo impegnati nella realizzazione del programma di ricerca garantendo altresì che le fatture elettroniche ricevute da tutti gli enti attuatori degli interventi riportino, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG agli stessi associati per l'attuazione dei progetti.
- m) a garantire la permanente associazione CUP – Programma di ricerca anche in caso di trasferimento del *PI/Host Institution*.
- n) a garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal MUR, anche successivamente alla pubblicazione dell'Avviso e del Decreto di ammissione a finanziamento.

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

- o) a comprovare entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di metà progetto tramite apposita relazione tecnico scientifica l'avanzamento scientifico del progetto e il grado di raggiungimento dei risultati previsti.
- p) a comprovare - entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del progetto la realizzazione del progetto, fornendo al MUR una relazione tecnico scientifica finale unica per tutto il progetto, da redigersi secondo la modulistica prevista appositamente predisposta.
- q) a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal MUR.
- r) a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa relazionando al MUR sugli stessi.
- s) a mitigare e gestire i rischi connessi al progetto nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche.
- t) assicurare che le spese rendicontate nell'ambito del progetto FIS 2 non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari.
- u) ad assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato.
- v) a favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “*Open access*” così come disposto dall'art. 20 dell'Avviso.
- w) A tracciare adeguatamente l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e a darne evidenza analitica attraverso un sistema di contabilità separata.
- x) A rispettare, sin da ora, tutti gli obblighi afferenti alle modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio, controllo, informazione e pubblicità definite dal Ministero.

Articolo 4

Rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili

1. Le *Host Institution* e i *PI* sono tenuti al rispetto delle previsioni delle “*Linee guida di rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*” adottate dal Ministero con il Decreto Direttoriale 191 del 4 marzo 2025 nonché al rispetto delle previsioni delle *Linee guida di informazione e comunicazione*.
2. Le “*Linee Guida per la Rendicontazione delle spese*” contengono i termini e le modalità cui devono attenersi *Host Institution* e i *PI* per la rendicontazione delle spese sostenute nella realizzazione dei progetti finanziati.
3. Il *PI* e la *Host Institution* assicurano, in qualsiasi momento durante la realizzazione del progetto, il rispetto del principio di “*divieto di doppio finanziamento*” previsto dal Regolamento (UE) 2021/241, quale regola generale per l'ordinamento interno, per cui il medesimo costo (la medesima spesa) non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
4. Le spese totali ammissibili dei progetti devono essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto proposto, nel rispetto dei criteri di eleggibilità e della quota

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

di contributo riconosciuto. Nessun contributo ulteriore è riconoscibile anche in presenza di spese eccedenti la quota di costo riconosciuta.

5. La rendicontazione contabile è effettuata da ciascun Soggetto beneficiario e debitamente firmata dal *PI* e dal legale rappresentante della *Host Institution*, secondo le modalità definite dal D.M. 116 del 1° marzo 2023 e sulla base delle “*Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*” rese disponibili sul sito Istituzionale MUR e sulla piattaforma CINECA.

6. La rendicontazione amministrativo – contabile è effettuata sulla base delle “*Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*” rilasciate dal Ministero, nel rispetto del “criterio di cassa” e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

7. Le *Host Institution* organizzano *audit* interni centrali per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative.

8. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività nel rispetto dei termini di cui all’art. 2 del presente Disciplinare. Non sono pertanto ammissibili le attività che a tale data risultino già effettuate o avviate da parte dei soggetti partecipanti.

9. La data ultima per l’ammissibilità delle spese è fissata alla scadenza temporale indicata all’art. 2, comma 2 del presente Disciplinare. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 30 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

10. Le spese sostenute al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciute ammissibili.

11. Nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi, non saranno oggetto di rendicontazione le spese gravanti sulla quota forfettaria.

12. Tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto sono coperte dal finanziamento MUR, tranne quelle relative al personale a tempo indeterminato o determinato, che risultano già a carico dell’*Host Institution*.

13. Per il personale a contratto appositamente reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione saranno ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto stesso.

14. Per il *PI*, gli impegni temporali previsti in sede di presentazione del progetto, nonché (soprattutto) quelli effettivi, esposti in sede di rendicontazione, dovranno risultare coerenti con gli impegni complessivi da essi dedicati anche ad altri progetti già approvati, nonché con gli impegni didattici e/o di studio, nei confronti dell’ateneo/ente/istituzione; in ogni caso gli impegni temporali dedicati al progetto costituiscono un vincolo inderogabile, in sede di rendicontazione, nella misura minima prevista dagli artt. 3, co. 9, 4 co. 10 e 5 co. 6 dell’Avviso nonché per la quota prevista in domanda per lo svolgimento delle attività di gestione e coordinamento del gruppo di ricerca non inferiore, per ciascun schema di finanziamento, al 5% alla durata temporale del progetto.

15. Al termine della procedura di rendicontazione e in esito alle previste verifiche, il MUR ricalcola il contributo realmente spettante per la copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 10 dell’Avviso.

16. Le spese sostenute nell’accertato mancato rispetto delle norme di Legge e Regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

17. Qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà in qualsiasi momento, nei confronti delle *Host Institution*, al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso compensazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi in base ad altro titolo, ovvero all'escussione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

18. Il MUR procede alla revoca del contributo riconosciuto, e alla richiesta di restituzione di quanto già erogato, qualora non sia garantito il rispetto alle scadenze di cui al presente articolo per la rendicontazione amministrativo contabile e di cui al successivo articolo 5 per la rendicontazione scientifica.

19. La documentazione amministrativo – contabile è sottoposta alle valutazioni del MUR, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati.

20. In caso di accertamento da parte del Ministero di violazioni di norme di legge e/regolamentari, ivi incluse le indicazioni contenute nelle “*Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*” o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta l'esclusione del progetto dal bando, la revoca del finanziamento (se già concesso) e l'automatica esclusione dalla procedura.

Articolo 5

Rendicontazione tecnico – scientifica

1. Entro 60 giorni dalla scadenza di metà progetto, il *PI* produce apposita relazione tecnico scientifica in cui evidenzia l'avanzamento scientifico del progetto e il grado di raggiungimento dei risultati previsti. Tali relazioni saranno sottoposte all'attenzione dei CdV responsabili della valutazione tecnico scientifica; eventuali sostituzioni di componenti non più disponibili sono disposte dal Ministero in tempo utile all'analisi delle predette relazioni. Qualora il CdV ritenga totalmente insoddisfacente l'avanzamento scientifico del progetto il Ministero può procedere alla revoca del contributo.

2. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il *PI* e gli eventuali altri componenti del gruppo di ricerca sono tenuti ad indicare di aver usufruito del finanziamento di cui al bando FIS nel rispetto delle previsioni delle *Linee guida di informazione e comunicazione* predisposte dal MUR.

3. Le “*Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione*” intendono agevolare i *PI* e le *Host Institution* nell'assolvimento degli obblighi di comunicazione e informazione volti a rafforzare la consapevolezza sulle opportunità e sull'utilizzo delle risorse a disposizione promuovendo i progetti finanziati e dando evidenza dei risultati raggiunti con l'impiego delle risorse stanziare nell'ambito dell'Avviso FIS 2.

4. Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, il *PI* redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati della ricerca ottenuti o prevedibili, con un allegato elenco

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autori corrispondente) quello del *PI* e la trasmette con modalità telematica al Ministero.

5. La relazione deve contenere altresì l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di provenienza del finanziamento nel rispetto delle previsioni delle Linee guida di informazione e comunicazione.

6. La relazione tecnico scientifica conclusiva è sottoposta all'attenzione dei CdV responsabili della valutazione *ex ante*. Qualora il CdV ritenga totalmente insoddisfacente i risultati scientifici il Ministero può procedere alla revoca del contributo.

Articolo 6 Open access

1. Ciascun *PI* deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche "*peer-reviewed*" relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto.

2. In particolare, il *PI* deve:

- i. il più presto possibile, e al più tardi al momento della pubblicazione dei risultati della ricerca, depositare una copia elettronica elaborabile automaticamente della versione pubblicata o della versione finale accettata per la pubblicazione (dopo *la peer-review*) in un apposito archivio per pubblicazioni scientifiche. Il *PI* deve inoltre impegnarsi a depositare i dati necessari per validare i risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche depositate;
- ii. garantire l'accesso aperto alla pubblicazione depositata e ai relativi dati - tramite l'archivio - al più tardi: o al momento della pubblicazione, nel caso in cui l'editore renda disponibile una versione elettronica gratuita, o entro sei mesi dalla pubblicazione (dodici mesi per le pubblicazioni relative alle scienze sociali e umanistiche) in ogni altro caso;
- iii. garantire l'accesso aperto - tramite l'archivio - ai metadati bibliografici che identificano la pubblicazione depositata. I metadati bibliografici devono essere in un formato standard e devono includere tutti i seguenti elementi:
 - a. i termini "Accesso Aperto MUR";
 - b. il nome del programma, l'acronimo del progetto e il numero di contratto;
 - c. la data di pubblicazione e la durata del periodo di embargo, se applicabile;
 - d. un identificatore persistente;
 - e. quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 8 agosto 2013, n.91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 e, in particolare, "*una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi*".

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

3. Quanto sopra indicato rispetto alla pubblicazione dei dati della ricerca non modifica eventuali obblighi di riservatezza, nonché obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato.
4. Come eccezione, i *PI* sono altresì esentati da assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa. In tal caso il *PI* dovrà depositare nell'archivio, a fianco della pubblicazione, anche una nota a suo nome che espliciti i motivi alla base della mancata messa a disposizione di parti dei dati della ricerca.

**Articolo 7
Modalità di erogazione del contributo**

1. Il contributo per la realizzazione del progetto verrà erogato in un'unica soluzione anticipata pari al 100% del contributo riconosciuto direttamente alle *Host Institution*.
2. Ai fini dell'erogazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 7 e 8, del Bando nonché, in caso di revoca, le previsioni dell'articolo 18, comma 3 del medesimo provvedimento trovando altresì applicazione la nota prot. n. 4205 del 10 marzo 2025 recante “*INDICAZIONI OPERATIVE polizze fideiussorie e garanzie delle risorse erogate per la realizzazione di attività finanziate dalla Direzione generale della Ricerca (nota n. 24150 del 1° dicembre 2023)*”, <https://fis-submission.mur.gov.it/wp-content/uploads/2025/03/Nota-Indicazioni-operative-polizze-garanzie-FIS-2I.0004205.10-03-2025.pdf>;

**Articolo 8
Portabilità**

1. Nel caso di trasferimento del *PI* in fase di esecuzione del progetto ammesso a finanziamento il *Principal Investigator* potrà avvalersi dell'istituto della portabilità presso altre Università, Ente pubblico di ricerca, IRCCS ed ogni altro soggetto, tra quelli ammissibili alla Procedura di cui all'art. 1 comma 5, lett. h) del Bando, inviando una comunicazione al MUR, tramite l'apposita sezione del portale dedicato.
2. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'*Host Institution* originaria alla nuova Organizzazione ospitante del *PI* avverrà nel rispetto del piano finanziario approvato e alle medesime condizioni e limiti definiti in sede di ammissione a finanziamento ivi incluse le previsioni circa l'ammissibilità della spesa del *PI*.
3. Al fine del perfezionamento della portabilità, il *Principal Investigator* e le *Host Institutions* (istituzione originaria ed istituzione di destinazione), sono tenuti a rispettare le previsioni contenute nelle “*INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PORTABILITÀ DEI PROGETTI DI RICERCA*”, <https://fis-submission.mur.gov.it/wp-content/uploads/2025/02/FIS-2-Indicazioni-operative-per-la-portabilita-dei-progetti27.pdf>, adottate con D.D. 191 del 4 marzo 2025.

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

- ~~a. la nota formale di richiesta della portabilità con adeguata motivazione da parte del *Principal Investigator*;~~
 - ~~b. la convenzione tra l'*Host Institution* originaria e la nuova *Host Institution* al fine di regolare i rapporti tra la *Host Institution* originaria e la nuova destinazione del PI, a garanzia del corretto svolgimento delle attività, ivi inclusa le modalità di trasferimento del contributo eventualmente già erogato alla data del trasferimento, nonché le modalità di trasferimento del CUP. La Convenzione dovrà, in particolare, regolare l'utilizzo delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la *Host Institution* originaria necessarie per la prosecuzione dell'attività nonché dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'*Host Institution* originaria per lo svolgimento delle attività di ricerca;~~
 - ~~c. la *Commitment Letter*.~~
4. Lo svolgimento del progetto deve essere garantito anche con riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la *Host Institution* originaria e alla prosecuzione (sotto la guida del *PI*) delle attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla *Host Institution* originaria per lo svolgimento del progetto.
5. Il perfezionamento del trasferimento dell'Iniziativa progettuale è comunque subordinato alla verifica e all'approvazione del MUR.
6. Resta fermo che l'onere della rendicontazione sarà a carico delle *Host Institutions* coinvolte nel progetto, in ragione delle spese effettivamente sostenute.
7. In caso di trasferimento del *Principal Investigator* presso un soggetto non ammissibile alla Procedura, comprese le Istituzioni estere, il MUR dispone la revoca del contributo concesso, la richiesta di restituzione delle somme erogate o l'escussione della garanzia fideiussoria.
8. Le variazioni e le modifiche di cui ai precedenti commi non comportano alcuna revisione del presente Disciplinare.

Articolo 9

Variazioni economiche e tecnico scientifica

1. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione da parte del MUR ma debbono, comunque, essere oggetto da apposita comunicazione anche attraverso la piattaforma informatica dedicata al presente bando secondo le indicazioni che verranno opportunamente fornite.
2. In alcun caso la variazione economica può riguardare un incremento della spesa relativa alla voce *PI* rispetto a quanto riconosciuto in sede di ammissione a finanziamento.
3. Le variazioni scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del Ministero su parere del CdV che ha curato la valutazione *ex ante*.
4. Non è possibile apportare autonomamente al progetto varianti tecnico-scientifiche e finanziarie sostanziali che comportino modifiche degli obiettivi originari e/o dei risultati attesi.

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

Articolo 10

Meccanismi sanzionatori e disimpegno delle risorse

1. Il finanziamento può essere revocato, in tutto o in parte, con conseguente restituzione totale o parziale degli importi anticipatamente liquidati, nei casi previsti dall'articolo 18 del Bando FIS 2.
2. In caso di sopravvenuta impossibilità da parte del *PI* alla prosecuzione dell'attività di coordinamento del progetto di ricerca, sarà disposta la revoca del progetto.
3. In caso di decadenza o revoca, qualora il contributo sia già stato erogato, la *Host Institution* dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero alle Organizzazioni ospitanti, ivi inclusi i fondi di funzionamento, ovvero escutere la garanzia fideiussoria, così come previsto dall'art. 18, co. 2 dell'Avviso.
4. I *PI*, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione al Ministero anche attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR. In tali casi, il MUR procederà a revocare il contributo concesso ed a richiedere alla *Host Institution* la restituzione delle somme erogate ovvero ad avviare le procedure di compensazione a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero alle Organizzazioni ospitanti, ivi inclusi i fondi di funzionamento, ovvero escutere la garanzia fideiussoria o richiedere la restituzione alle dell'Amministrazione vigilante ovvero altra Amministrazione pubblica costituita come garante.

Articolo 11

Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati. A tal fine ciascuna *Host Institution* destinataria del contributo si impegna a restituire le somme indebitamente corrisposte.
2. Ciascuna *Host Institution* è obbligata a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 12

Protocollo di Nagoya

1. Nel corso delle attività di ricerca è obbligo ai *PI* di garantire l'adozione delle appropriate misure per la conservazione della biodiversità ed il rispetto delle pertinenti norme nazionali e internazionali sull'accesso, l'uso sostenibile e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse biologiche, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Nagoya, entrato in vigore il 12 ottobre 2014 nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 ("CBD").

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

2. Ciascun *PI* accerta l'applicabilità del Regolamento ABS e - qualora ne ricorrano le condizioni - presenta la dichiarazione di dovuta diligenza, redatta secondo i modelli di cui all'allegato II e III al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 del 13 ottobre 2015, utilizzando il portale online DECLARE.
3. Ciascun *PI* accerta l'applicabilità del Regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità risultanti dal Protocollo di Nagoya - relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.
4. Ulteriori informazioni sono a disposizione sulla pagina <https://www.mur.gov.it/it/areetematiche/ricerca/protocollo-di-nagoya-e-reg-ue-n5112014>.

**Articolo 13
Disposizioni finali**

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il MUR devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
2. L'efficacia del presente Disciplinare decorre dalla data di emanazione del Decreto di ammissione al finanziamento.
3. Le previsioni del presente documento sono suscettibili di aggiornamenti e integrazioni in relazione ad eventuali adeguamenti normativi e mutamenti del contesto di attuazione dei progetti finanziati a cui fanno riferimento ovvero in ogni altro caso in cui tali aggiornamenti e integrazioni si rendano necessari per assicurare la corretta gestione scientifica e amministrativo contabile dei progetti anche in un'ottica di semplificazione e tempestività delle rendicontazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente *Disciplinare* si deve far riferimento alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili, all'Avviso, in quanto *lex specialis* regolatrice delle modalità di selezione, esecuzione e rendicontazione dei progetti finanziati, alle *Linee guida di informazione e comunicazione* e alle *Linee Guida per la Rendicontazione delle spese*, agli eventuali orientamenti o istruzioni tecniche aggiuntive emanati dal MUR nonché alla FAQ rese disponibili nel rispetto delle previsioni di cui ai seguenti commi.
5. Le *Linee guida di informazione e comunicazione*, le *Linee Guida per la Rendicontazione delle spese*, le FAQ e gli eventuali orientamenti o istruzioni tecniche aggiuntive sono emanati dal MUR e sono pubblicati sul sito istituzionale <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/programmi-di-finanziamento/fis/fis-2> nel sito dedicato <https://fis-submission.mur.gov.it/bando-fis-2/> nella sezione dedicata al FIS 2.
6. Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi alla Procedura potranno essere inviati all'indirizzo mail dedicato – fis@mur.gov.it indicando sempre nell'oggetto “Bando FIS 2 – [richiesta di informazione]”. Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.
7. Alle richieste di cui al precedente comma si darà risposta in forma aggregata.
8. Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del decreto di ammissione a finanziamento per il macrosettore e lo schema di finanziamento di riferimento ed è pubblicato sul sito



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

istituzionale <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/programmi-di-finanziamento/fis/fis-2> nel sito dedicato <https://fis-submission.mur.gov.it/bando-fis-2/> nella sezione dedicata al FIS 2.

9. La pubblicazione di cui al precedente comma ha valore di notifica agli effetti di legge.